

=====REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA=====

Convenzione quadro per l'affidamento del servizio di
portierato presso gli immobili delle Amministrazioni del
territorio della Regione Autonoma della Sardegna

Lotto 7 CIG 799371919A

Lotto 8 CIG 79937581C9

Lotto 12 CIG 7993859521

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di aprile

=====TRA:=====

- **LILLIU CINZIA**, nata a Cagliari il 18 luglio 1971,
domiciliata per la carica in Cagliari, viale Trento civico 69,
la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella
sua qualità di Direttore generale della Centrale Regionale di
Committenza, nominata con Decreto dell'Assessore degli affari
generali, personale e riforma della Regione n. 49 prot. n.
2827 del 1 luglio 2020;

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, Centrale Regionale di
Committenza con sede in Cagliari viale Trento n. 69, codice
fiscale 80002870923, (di seguito, per brevità, nel corso del
presente atto, anche "Regione" e
"Appaltante").=====

- **SATTA GAVINO**, nato a Uri il 26 luglio 1961, residente a Uri
via Goffredo Mameli n. 8, codice fiscale STT GVN 61L26 L503M,
domiciliato per la carica presso la sede della società di cui

infra, il quale interviene al presente atto in qualità di

procuratore speciale della Società:=====

- **"COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN**

COOPSERVICE S. COOP. P.A.", con sede in Reggio Emilia via

Rochdale n. 5, partita IVA, codice fiscale e numero

d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di

Reggio Emilia 00310180351, numero R.E.A. RE-128740,

autorizzato al presente atto in virtù di **procura speciale** a

rogito del Dr. Giovanni Aricò, Notaio in Reggio Emilia, in

data 9 marzo 2021 repertorio n. 60126, 60127 e 60128, società

mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di

Imprese, costituita con atti a rogito del dott. Andrea

Porqueddu notaio in Sorso in data 18.02.2021 registrati ai

numeri prot. 1685, 1686 e 1687 del 25.02.2021 tra la società

COOPSERVICE S. COOP. P.A., sopra generalizzata, la società

VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA, con sede in Como, via Scalabrini n.

76, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso

il registro imprese della C.C.I.A.A. di Como 00780120135,

numero R.E.A. CO-165330, capitale sociale euro 8.000.000,00,

(di seguito nel corso del presente atto, per brevità, anche

"Appaltatore"o "Fornitore")e la società **ISTITUTO DI VIGILANZA**

VIGILPOL SCA R.L., con sede in Sassari, via dei Mille n. 53,

partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il

registro imprese della C.C.I.A.A. di Sassari 01233010907,

numero R.E.A. SS-83028, (di seguito nel corso del presente

atto, per brevità, anche "Appaltatore" o

"Fornitore")=====

=====Premesso=====

a) che con determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113

repertorio n. 254 il Direttore generale della Centrale

Regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta

informatizzata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

e finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli

sull'intero territorio della Regione Sardegna, per

l'affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi

aggiuntivi e trasporto valori e del portierato per tutte le

Amministrazioni, le aziende sanitarie ed gli Enti della

Regione Autonoma della Sardegna.=====

b) che la suddetta procedura è articolata in dodici lotti, di

cui sei aventi ad oggetto i servizi di portierato di cui al

seguente oggetto:=====

- **Lotto 7** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Cagliari (escluse le Aziende

Sanitarie);=====

- **Lotto 8** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Cagliari.;=====

- **Lotto 9** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Nuoro;=====

- **Lotto 10** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Oristano =====

- **Lotto 11** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Sassari (escluse le Aziende

Sanitarie)=====

- **Lotto 12** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Sassari.=====

c) che la presente Convenzione ha ad oggetto il **Lotto 7 CIG**

799371919A, il Lotto 8 CIG 79937581C9 e il Lotto 12

7993859521;=====

d) che è risultato aggiudicatario di detto servizio il

predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese "**COOPSERVICE S.**

COOP. P.A. - Vedetta 2 Mondialpol e Istituto di Vigilanza

Vigilpol SCA R.L", con il prezzo offerto di **euro 27.222.432,12**

per il **lotto 7**, di **euro 11.104.947,75** per il **Lotto 8** e di **euro**

11.901.520,8 per il **Lotto 12;**=====

e) che con determinazione prot. n. 9235 del 4 dicembre 2020

repertorio n. 464, il Direttore generale ha disposto

l'affidamento del servizio in oggetto al suddetto

Raggruppamento temporaneo di imprese per i predetti

importi;=====

f) che per l'effetto, gli aggiudicatari hanno manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;=====

g) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;=====

h) che si è provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo al Raggruppamento temporaneo di imprese e che tale verifica ha avuto esito positivo;=====

i) che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, che seppur non allegate materialmente alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

l) che con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri

confronti per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto;=====

m) che il Fornitore, con la sottoscrizione della presente

Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e

patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole;=====

n) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per

la Centrale regionale di committenza nei confronti del

Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione

le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse

dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi

Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti,

saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;=====

o) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a

tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una

parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso

l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei

quali saranno specificate le prestazioni di servizi da

fornire;=====

p) a seguito di ricorsi è ancora pendente il giudizio di merito

su cui il TAR dovrà pronunciarsi il 9 giugno prossimo venturo.

q)l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 4

della L.120/2020, prevede che, divenuta efficace

l'aggiudicazione, la stipula del contratto deve aver luogo

entro i successivi 60 giorni e che "non costituisce

giustificazione adeguata per la mancata stipulazione (...), la

pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia

stata disposta o inibita la stipulazione del contratto";

q)numerose Amministrazioni contraenti sono in attesa

dell'attivazione della Convenzione in argomento, in quanto i

contratti relativi al servizio in oggetto sono in regime di

proroga da mesi e trattandosi di un servizio rientrante tra le

categorie merceologiche per le quali sussiste l'obbligo di

aderire alle convenzioni di un soggetto aggregatore, al

momento non risulta disponibile sul mercato alcuna Convenzione

equivalente alla quale aderire;=====

r)che sono pervenute alla Stazione appaltante le richieste di

attivazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni

di seguito indicate:=====

- Assessorato Enti locali, finanze ed urbanistica R.A.S. prot.

8862 del 03.03.2021;=====

-ARPAS e mail del 09.02.2021;=====

- AOUS SS pec del 08.03.2021 prot.PG/2021/0004610;=====

- Comune di Sassari e mail del 19.02.2021;=====

-INAIL e mail del 01.03.2021;=====

- ENAS e mail del 08.03.2021;=====

- AOU SS pec protocollo in entrata n. 2671 del 30.03.2021;=====

s) che in pendenza del suddetto giudizio nanti il TAR, si rende

necessario addivenire alla stipula della presente Convenzione,

subordinando la stessa alla condizione risolutiva di cui

all'art. 21, comma 10, del presente Atto;=====

t) che la presente convenzione non può essere ceduta, a pena

di nullità;=====

u) che la rappresentanza legale e la firma del Raggruppamento

temporaneo di imprese ""**COOPSERVICE S. COOP. P.A. - Vedetta 2**

Mondialpol e Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA R.L," per

l'atto in oggetto spettano al procuratore speciale

dell'impresa mandataria capogruppo, signor Satta

Gavino,;=====

v) che le suddette imprese mandataria e mandanti hanno

dichiarato con le modalità e le prescrizioni di cui

all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016 di voler

subappaltare tutti i servizi previsti nel capitolato nei

limiti del 40%, e comunque nei termini di

legge;=====

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale

del presente atto, le parti, come sopra costituite, mentre

confermano gli atti e le operazioni richiamati nella

precedente narrativa che forma parte integrante del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:=====

=====Titolo I=====

=====Articolo 1=====

=====OGGETTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE=====

Per l'importo di euro **€ 27.222.432,12 IVA esclusa**, la Regione

affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto del seguente servizio e

precisamente:=====

Lotto 7 - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Cagliari (escluse le Aziende

Sanitarie)=====

=====Titolo II=====

=====Articolo 1=====

=====OGGETTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE=====

Per l'importo di euro **11.104.947,75 IVA esclusa**, la Regione

affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto del seguente servizio e precisamente:=====

Lotto 8 - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Cagliari=====

=====Titolo III=====

=====Articolo 1=====

=====OGGETTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE=====

Per l'importo di euro **11.901.520,8 IVA esclusa**, la Regione

affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto del seguente servizio e precisamente:=====

- Lotto 12 - Servizio di portierato e servizi ausiliari per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari=====

=====Disposizioni Comuni=====

=====Articolo 1=====

=====DEFINIZIONI=====

Nell'ambito della Convenzione si intende per:=====

-Amministrazioni: le Amministrazioni presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;=====

-Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;=====

-Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;=====

-Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul portale SardegnaCat nella sezione delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

-Sito: lo spazio web sul portale internet all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/>, dedicato e gestito dalla Centrale

Regionale di Committenza, contenente un'area riservata alle
Convenzioni;

-Importo massimo spendibile: si intende il valore complessivo
massimale per ciascun lotto di riferimento.

=====**Articolo2**=====

=====**DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE**=====

=====**ED OSSERVANZA DEGLI STESSI**=====

Fanno parte integrante e sostanziale della
convenzione:=====

1. il **Capitolato Tecnico**;=====

2. il **Disciplinare di gara**;=====

3. Il **D.Lgs. 50/2016**;=====

4. le **Offerte tecniche**=====

5. le **Offerte Economiche**, che in copia, si allegano al
presente atto;=====

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza di
tutti i suddetti documenti, che per patto espresso,
s'intendono come parte integrante e sostanziale del presente
contratto anche qualora non siano qui allegati.=====

L'Appaltatore s'impegna a fornire il servizio di cui sopra
alle condizioni dettate dal presente contratto, nonché alle
condizioni tutte previste nel **"Capitolato Tecnico"** che
l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare.=====

Con il presente atto l'Appaltatore si obbliga, legalmente e
formalmente, a fornire il servizio in oggetto in completa

osservanza delle norme del "Capitolato Tecnico".=====

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le leggi e regolamenti in vigore.=====

L'appalto viene, quindi, concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità sopra richiamati ovvero dedotti, ovvero risultanti dai suddetti documenti, che formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.=====

L'Appaltatore resta, perciò, obbligato alla fornitura del servizio secondo le prescrizioni evidenziate in tutti gli atti e documentazioni richiamati nel presente contratto, siano essi materialmente allegati o no.=====

I documenti che non vengono materialmente allegati al presente atto, saranno conservati dalla stazione appaltante.=====

=====Articolo 3=====

=====NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE=====

1.L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:===
-dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico,dall'offerta tecnica, dall'offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;=====

- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni
riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere
esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente
allegati, fanno parte del presente Atto;=====

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque
dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;=====

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in
vigore in materia di contratti di diritto privato.=====

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto
nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato
nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nei capitolato
tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui
l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione
appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle
contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.=====

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o
abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere
cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in
vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche
ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi
migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a
promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere
o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.=====

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le

leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle

che potessero essere emanate in corso del contratto.=====

=====Articolo 4=====

=====DURATA E IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE=====

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile:=====

- per il **Lotto 7** € **30.605.101,20** IVA esclusa=====

- per il **Lotto 8** € **12.484.852,50** IVA esclusa=====

- per il **Lotto 12** € **13.380.408,00** IVA esclusa =====

eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12

del D.Lgs. 50/2016, ciascuna Convenzione avrà durata di 24

mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa e potrà

essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione

scritta della Centrale regionale di committenza, nell'ipotesi

in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito

l'importo massimo spendibile.=====

2. La Centrale si riserva la facoltà di risolvere una o più

Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per

la Centrale regionale, qualora disposizioni legislative,

regolamentari ed autorizzative non ne consentano la

prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi

stabiliti nella Convenzione medesima.=====

4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende

il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti

possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire

stipulare contratti con il Fornitore.=====

Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in 36 mesi dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell'ambito della quale è stato emesso.=====

5. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile.=====

6. La durata delle Convenzioni in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.=====

7. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione,

anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a società diverse dal medesimo Fornitore.=====

=====Articolo 5=====

=====UTILIZZO DELLA CONVENZIONE=====

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Amministrazioni al sito.=====

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Centrale di Committenza con le modalità di cui al successivo articolo 6.

=====Articolo 6=====

=====MODALITA' DI ADESIONE=====

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.=====

2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.=====

3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

4. Antecedentemente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le singole Amministrazioni interessate devono trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF).=====

Inoltre, alla RPF, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale di cui al punto 3.2 delle Linee guida ANAC n.13 del 13.2.2019, pena la non validità della stessa, l'Amministrazione dovrà allegare un documento con i dati relativi al personale eventualmente da assorbire, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., secondo le indicazioni previste nel CCNL di riferimento.=====

A titolo esemplificativo le Amministrazioni contraenti dovranno indicare nella RPF:=====

-le sedi presso cui il servizio andrà svolto con l'indicazione dell'ubicazione degli immobili;=====

-una sintetica descrizione dei servizi richiesti e delle caratteristiche specifiche per ogni servizio;=====

-gli orari di avvio e chiusura dei servizi;=====

-le procedure interne previste per l'espletamento delle attività richieste;=====

-quant'altro ritenuto necessario indicare.=====

La Richiesta Preliminare di Fornitura è propedeutica all'attivazione del servizio.=====

Il Fornitore, entro 3 giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura ha la **facoltà** di concordare con l'Amministrazione interessata la data di un sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro 10 giorni solari dalla ricezione della RPF, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente. In occasione del sopralluogo, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore il nominativo del Supervisore.=====

Entro 15 giorni solari dal sopralluogo o 20 giorni dalla ricezione della RPF, salvo diverso accordo con l'Amministrazione contraente, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi conforme a quanto presentato in sede di presentazione dell'offerta tecnica. Tale documento comprenderà almeno le seguenti informazioni:=====

- descrizione dettagliata delle attività che dovrà svolgere l'addetto per ogni sede;=====
- ubicazione degli immobili relativamente ai quali verranno attivati i servizi;=====
- organizzazione, numero di addetti dedicati al servizio, fasce orarie, turnazioni, giorni di presidio e postazioni

presidiate per ogni sede;

- costo totale del servizio richiesto;=====

-ogni ulteriore utile prescrizione;=====

- in caso di RTI, indicazione della società che erogherà

ciascun servizio richiesto e la quota di partecipazione nel

raggruppamento stesso;=====

Contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il

fornitore consegna all'Amministrazione il progetto di

assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione

della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di

lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di

quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla

relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento

economico.=====

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito della

reiterazione della richiesta, determina l'applicazione delle

penali e nel caso la risoluzione del contratto.

Il Piano dettagliato degli interventi dovrà riportare i

servizi che il Fornitore, eventualmente, intende affidare in

subappalto ed indicare il nominativo della società

subappaltatrice, nel rispetto dei limiti di cui art. 105 del

D. Lgs. 50/2016.=====

L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano dettagliato

degli interventi, potrà:=====

- accettarlo e, quindi, procedere all'emissione

dell'Ordinativo di fornitura;

- inviare, tramite il Supervisore, le proprie deduzioni. Il fornitore, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo piano recependo le modifiche del Supervisore e inviarlo nuovamente all'Amministrazione entro 5 giorni solari, pena applicazione delle penali.=====

L'accettazione del Piano dettagliato degli interventi si formalizza nell'emissione dell'Ordinativo di fornitura (OdF).

L'emissione dell'OdF è subordinato alla presentazione dal parte del Fornitore entrante del Progetto di Assorbimento e dall'invio tramite pec dello stesso Progetto di Assorbimento e del Piano dettagliato degli interventi, alla Centrale Regionale di Committenza.=====

Resta fermo che il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre 30 giorni dall'emissione dell'OdF, pena l'applicazione della penale.=====

Nel corso degli OdF, in caso di variazioni dovute a sopravvenute esigenze dell'Amministrazione il Fornitore deve comunque adeguare alle sopravvenute esigenze l'assetto del dimensionamento dell'organico.=====

Nel corso degli Ordinativi di Fornitura il Supervisore potrà trasmettere in forma scritta al Gestore del Servizio eventuali variazioni che si rendessero necessari per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Contraente. Qualunque modifica al Piano dovrà comunque e sempre essere formalizzata, entro 3

giorni solari, attraverso un Atto Aggiuntivo che verrà ad esso

allegato. Il mancato rispetto dei tempi previsti sarà soggetto

all'applicazione della penale.=====

Si precisa che in occasione di eventi particolari (congressi,

mostre, elezioni, etc.), le Amministrazioni potranno

richiedere al fornitore di intensificare le attività contenute

nel piano dettagliato degli interventi applicando i prezzi

offerti in sede di gara.=====

L'emissione dell'Ordinativo di Fornitura implica l'obbligo di

nominare e comunicare:=====

- da parte del Fornitore:=====

1. il Gestore del Servizio, che sarà il referente e

coordinatore del servizio nei confronti dell'Amministrazione

Contraente. A tale figura saranno delegate in particolare le

funzioni di coordinamento (ricevimento di segnalazioni e di

chiamate da parte dell'Amministrazione Contraente) e di

controllo delle attività effettivamente svolte, quali la

corretta fatturazione, la fornitura di informazioni e della

reportistica richiesta.

Il nominativo ed i recapiti del Gestore del Servizio, per

ciascuna Amministrazione Contraente, devono essere noti al

personale addetto al Call Center.

2. Gli Addetti ovvero i nominativi del personale al quale, per

ogni singola sede, verrà attivato il servizio.

- Da parte dell'Amministrazione Contraente:

3. un Supervisore per ogni immobile o gruppi di immobili, che sarà il rappresentante per l'Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore, con il compito di regolare i rapporti con esso e di monitorare e controllare la corretta esecuzione del servizio.=====

=====Articolo 7=====

CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.=====

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.=====

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.=====

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale di Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.=====

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale di Committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.===

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni

continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.=====

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale di Committenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.=====

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.=====

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.=====

10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale di Committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.=====

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale di Committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.=

12. Resta espressamente inteso che la Centrale di Committenza può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.=====

13. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le

obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.=====

=====Articolo 8=====

=====OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE=====

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:=====

- garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico e nel Piano Dettagliato degli Interventi;=====

- prestare i servizi previsti nei Piani Dettagliati degli Interventi alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;=====

- eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;=====

- attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore dell'immobile per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore;=====

- garantire la continuità dei servizi presi in carico

coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con

eventuali Fornitori a cui è subentrato;=====

- organizzare una struttura tale da garantire che ogni

intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo

i tempi e le modalità previste e concordate con

l'Amministrazione Contraente e risultanti dal Piano

Dettagliato degli Interventi;=====

- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità

atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle

prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni

nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni

pubblici o privati;=====

- dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per

l'espletamento del servizio per comunicare con la Centrale

Operativa; =====

- garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale

operativa di cui dispone;=====

- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di

regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;==

- controllare che il personale addetto mantenga un contegno

decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile

alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura

che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare

apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione

(telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di

maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il

Fornitore instruirà, inoltre, il personale a mantenere il

segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti

l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;=====

- essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il

diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli

addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non

ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari

allo svolgimento delle attività;=====

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie,

comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire

elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla

sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla

Centrale di Committenza di monitorare la conformità della

prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione

e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai

parametri di qualità predisposti;=====

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della

propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione

della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando

analiticamente le variazioni intervenute;=====

- utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale

abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di

preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme

antifortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra

norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore

degli immobili. A tal fine il Fornitore si impegna ad

impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio

personale sui rischi specifici, propri dell'attività da

svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da

adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela

ambientale;=====

- osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e

regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in

particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno

emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli

Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione

infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela

dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino

integralmente le disposizioni di cui sopra;=====

- dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione

individuali che collettivi per garantire la sicurezza in

relazione al tipo di attività svolta;=====

- mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di

Fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di

offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della

Centrale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti.=

- Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei

servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel Piano Dettagliato degli Interventi. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall'Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo.=====

2. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata dei contratti di fornitura, ad assorbire, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Fornitore uscente secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019. L'elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, soggetto all'applicazione della clausola sociale, eventualmente riassorbibile, sarà comunicato dall'Amministrazione in fase di Richiesta Preliminare di Fornitura, come meglio precisato nel capitolato tecnico.=====

3. L'appaltatore altresì si obbliga, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, a fornire all'Amministrazione, con cadenza semestrale, le informazioni sul personale utilizzato nel corso di esecuzione del Contratto di Fornitura.=====

4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo Articolo 12, anche al fine di consentire alla Centrale di Committenza di monitorare

la conformità dei servizi alle norme previste nella

Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e di consegnare

alla stessa copia del Piano Dettagliato degli Interventi

relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, ove richiesto.=====

5. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun

Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del

Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il

compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione

Contraente come descritto nel capitolato tecnico.=====

6. Su richiesta scritta della Centrale di Committenza o delle

singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il

libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con

certificazione di resa di conformità. Nel caso di

inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla

richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se

necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza

accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del

corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del

pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme

accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La

detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui

l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi

predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il

Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha

titolo per un eventuale risarcimento del danno.=====

7. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi secondo quanto previsto al successivo articolo 12.=====

=====Articolo 9=====

=====OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO=====

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.=====

2. In merito alle procedure di cambio d'appalto le parti dovranno applicare le procedure per il cambio d'appalto previste nei relativi Contratti Collettivi. La corretta adozione e applicazione delle disposizioni di cui sopra rappresenta una condizione indispensabile per la stipula della Convenzione.=====

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.=====

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della

presente Convenzione.=====

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.

6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.=====

=====Articolo 10=====

====MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA=====

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica e in ciascun Piano Dettagliato degli Interventi.=====

2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.=====

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica se migliorativa, e nel Piano Dettagliato degli Interventi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.=====

4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel Piano Dettagliato degli Interventi pena l'applicazione delle penali

di cui oltre.=====

=====Articolo 11=====

=====CLAUSOLA SOCIALE E PROGETTO DI ASSORBIMENTO=====

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nella nuova Convenzione, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.=====

A tal fine e contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il fornitore deve obbligatoriamente presentare all'Amministrazione contraente un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

2. La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale alla mancata accettazione della clausola sociale.=====

3. La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di

assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del contratto dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.=====

4. Relativamente agli immobili in uso all'Ente Regione Autonoma della Sardegna e al Consiglio Regionale della Sardegna", in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, art 2, comma 22, l'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a tutelare il livello retributivo del personale impegnato nel nuovo appalto.=====

=====Articolo 12=====

=====SERVIZI CONNESSI=====

Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per l'erogazione dei servizi. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel capitolato tecnico, sono:=====

- Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via pec, alla Centrale di Committenza un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti informazioni:=====

a. copia del Piano Dettagliato degli Interventi sottoscritto con la Amministrazioni contraenti;=====

b. nome dell'Amministrazione Contraente;=====

c. numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;=====

d. servizi richiesti dalle amministrazioni (suddivisi secondo il "Modulo di offerta economica) e relative quantità erogate;=====

e. valore delle fatture inviate alle Amministrazioni;=====

f. ogni altra informazione richiesta dalla Centrale regionale di committenza=====

Inoltre annualmente ed entro tre mesi dalla scadenza del contratto, il fornitore invia alla Centrale di Committenza un report con l'indicazione del personale impegnato nell'appalto secondo quanto previsto nel capitolato tecnico.=====

-Contact Center:=====

a) per la gestione degli ordinativi:=====

telefono 079 2041172; 3338913944; email:

peppino.mele@coopservice.it;=====

b) per gli aspetti amministrativi:=====

telefono:079 2041172; 3338913944=====

e-mail:amministrazione.ss@coopservice.it;=====

peppino.mele@coopservice.it=====

Tali riferimenti, messi a disposizione dal Fornitore, sono

attivi per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00

alle ore 17.00, ad eccezione di:=====

• giorni festivi;=====

• giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;=====

• seconda e terza settimana di agosto.=====

Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore per
ottenere:=====

-risposte ad eventuali richieste di informazioni sul servizio;

-risposte in merito all'attivazione del servizio e
all'emissione dell'Ordinativo di fornitura;=====

-funzionamento del sistema informativo proposto;=====

- inoltrare reclami.=====

=====Articolo 13=====

=====CORRISPETTIVI=====

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla
singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi
di Fornitura, per le prestazioni di vigilanza armata, altri
servizi e trasporto valori e per le prestazioni di portierato
sono calcolati sulla base dei prezzi e/o dei canoni di cui
all'offerta economica allegata al presente schema di
convenzione.=====

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi
prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento
delle prestazioni previste nel Piano Dettagliato degli
Interventi; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,
pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori
o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto
nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.=====

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.=====

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.=====

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.=====

6. La Centrale di Committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.=====

=====Articolo 14=====

=====FATTURAZIONE E PAGAMENTI=====

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.==

2. L'importo del corrispettivo per il servizio oggetto d'appalto è determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo a base d'asta; a tale importo verrà

aggiunta l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).=====

3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.=====

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.=====

5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.=====

6. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile

di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento.

Il rendiconto deve essere approvato dal Supervisore al fine di

autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni

dal ricevimento dello stesso. Qualora il Supervisore lo

ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore

l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto

a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare

il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale

integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato

delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità

descritte nell'articolo "Penali".=====

7. L'importo delle predette fatture è bonificato sui seguenti

conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui

all'art. 3 della L. 136/2010:=====

- **Banca Popolare Emilia Romagna**, intestato alla società

Coopservice s. Coop. p.a. con le seguenti coordinate bancarie

IBAN IT47C053871280000000000471;=====

- **Credito Valtellinese**, intestato alla società Vedetta 2

Mondialpol con le seguenti coordinate bancarie **IBAN**

IT77X0521610100000000832029;=====

- **Intesa San Paolo**, intestato alla società Istituto di

vigilanza Vigilpol società cooperativa a r.l. con le seguenti

coordinate bancarie **IBAN IT68X0306917237100000012849**;=====

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità,

rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di

accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.=====

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o pec, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla Centrale di Committenza.=====

=====Articolo 15=====

=====TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA

=====RISOLUTIVA ESPRESSA=====

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.=====

2. I conti correnti di cui al precedente comma 7 dell'art. 14 sono dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L.

136/2010.=====

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale di Committenza e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.=====

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.=====

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.=====

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale

comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla

Centrale di Committenza.=====

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a

trasmettere alla Centrale di Committenza ed alla

Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui

all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo

subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli

obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E'

facoltà della Centrale di Committenza e della Amministrazione

contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed

il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto

dichiarato.=====

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme

le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

=====Articolo 16=====

=====TRASPARENZA=====

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:=====

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di

terzi per la conclusione della presente Convenzione;=====

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di

corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi

comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o

altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque

volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;===

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.=====

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.=====

=====Articolo 17=====

=====PENALI=====

1. La Centrale di Committenza e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del

contratto.=====

2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel capitolato tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale di Committenza e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.=====

3. Le penalità minime che la Centrale di Committenza e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono previste dal capitolato di gara al paragrafo 12 e sono le seguenti:=====

Irreperibilità del Gestore del Servizio o del suo sostituto:

€ 500,00 per ogni mancata reperibilità.=====

Indisponibilità da parte del Gestore del Servizio o del suo

sostituto, a partecipare ai sopralluoghi, richiesti

dall'Amministrazione Contraente, per eventuali verifiche e

controlli che si rendessero necessari per il corretto

espletamento del servizio: € 500,00 per ogni giorno solare

di indisponibilità=====

Mancato aggiornamento del Piano dettagliato degli Interventi

nel corso della validità del OdF entro i termini definiti nel

capitolato tecnico: € 50,00 per ogni giorno solare di

ritardo=====

Presenza di disservizi rilevati durante i controlli: € 500,00

per ogni giorno di disservizio, decorrenti dalla comunicazione

dello stesso, fino al ripristino delle condizioni ottimali.===

Mancata comunicazione di uno sciopero del personale alle

singole Amministrazioni e alla Centrale regionale di

committenza: € 300,00 per ogni giorno di ritardo=====

Mancata sostituzione degli addetti da parte del Fornitore

entro i termini definiti nel capitolato tecnico: € 200,00

per ogni giorno di ritardo=====

Mancata attivazione del Contact Center: € 250,00 per ogni

giorno di ritardo.=====

Mancato invio della reportistica entro i termini definiti nel

capitolato tecnico:=====

€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.=====

Mancata risposta alla RPF dell'Amministrazione entro i termini

definiti nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di

ritardo.=====

Mancata effettuazione del sopralluogo entro i termini definiti

nel capitolato tecnico: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.===

Mancata presentazione del Piano Dettagliato degli Interventi

entro i termini definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per

ogni giorno di ritardo=====

Mancata presentazione del nuovo Piano dettagliato degli

interventi a fronte delle deduzione del Supervisore entro i

termini definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per ogni

giorno di ritardo=====

	Mancata attivazione dei servizi previsti nel PDI e	
	formalizzati nell'OdF entro i termini definiti nel capitolato	
	tecnico: € 500,00 per ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata attivazione del sistema informativo entro i termini	
	definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per ogni giorno di	
	ritardo=====	
	Mancata possibilità di generare la reportistica richiesta	
	tramite l'utilizzo del Sistema informativo: €100,00 per ogni	
	giorno di ritardo dalla segnalazione=====	
	Mancata presentazione delle attestazioni di avvenuta	
	formazione, del personale addetto al servizio entro i termini	
	definiti nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo per singolo dipendente=====	
	Ritardo nella presentazione del Registro degli eventi anomali	
	relativamente alle attività di portierato rispetto ai tempi	
	indicati nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo=====	
	Ritardo nella presentazione del resoconto annuale rispetto ai	
	tempi indicati nel capitolato: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo=====	
	Mancata presentazione del Progetto di Assorbimento entro i	
	termini definiti nel capitolato tecnico: €500,00 per ogni	
	giorno di ritardo=====	
	Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell'appalto	
	non contemplata nel capitolato tecnico: €300,00 per ogni	

inadempienza=====

4. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Centrale di Committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.=====

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dalla Centrale di Committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.=====

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento

della medesima penale.=====

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali

previste dal presente articolo non preclude il diritto delle

singole Amministrazioni e/o della Centrale di Committenza a

richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

8. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare

al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima

pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio

Ordinativo di Fornitura.=====

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo

massimo della penale superiore all'importo sopra previsto

comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di

Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso

la Centrale di Committenza e/o l'Amministrazione contraente

hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei

confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

=====Articolo 18=====

=====CAUZIONE DEFINITIVA=====

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016,

ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza

e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria,

incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2,

c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,

comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale

di Committenza.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli

accessori del debito principale ed è prestata a garanzia

dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni

del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli

Ordinativi di Fornitura ricevuti.=====

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a

fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e,

pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale

di committenza e le Amministrazioni contraenti, fermo restando

quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno

diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.=====

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e

dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e,

comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle

obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla

Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa

deduzione di eventuali crediti della centrale regionale di
committenza e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di
ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle obbligazioni contrattuali.=====

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente
svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni
contraenti trasmettono alla Centrale di Committenza i
documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle
prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a
seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di
Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la
completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso
espreso in forma scritta dalla Centrale di Committenza.=====

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per
effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra
causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il
termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata da parte della Centrale di Committenza.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel
presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la
Centrale di Committenza hanno facoltà di dichiarare risolto
rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

=====Articolo 19=====

=====PROPRIETA' DEI PRODOTTI=====

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.=====

2. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà degli eventuali impianti e/o attrezzature acquistati a partire dalla data di consegna di cui al capitolato tecnico; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.=====

=====Articolo 20=====

=====RISERVATEZZA=====

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.=====

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì,

relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in

esecuzione della Convenzione.=====

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o

divengano di pubblico dominio.=====

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da

parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,

nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza

anzidetti.=====

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la

Centrale di Committenza, nonché le Amministrazioni Contraenti,

hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,

rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di

Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.=====

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della

Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la

partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa

comunicazione alla Centrale di Committenza delle modalità e

dei contenuti di detta citazione.=====

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto

previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi

regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

=====Articolo 21=====

=====RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA=====

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.=====

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.=====

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun

termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura

nei seguenti casi:=====

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al

Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di

contestazione ufficiale;=====

- violazione delle norme in materia di cessione del

contratto e dei crediti;=====

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente

escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione

definitiva";=====

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di

ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo

"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";=====

- applicazione delle penali oltre la misura massima

stabilita dall'articolo "Penali";=====

- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei

flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";=====

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";=====

- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";=====

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";=====

4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'

art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di

committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456

Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun

termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente
escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione
definitiva";=====

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza
della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni,
responsabilità civile e polizza assicurativa";=====

- applicazione delle penali oltre la misura massima
stabilita dall'articolo "Penali";=====

- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei
flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";=====

- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano
risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei
precedenti comma 1 e 2;=====

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";=====

- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";=====

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";=====

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed
autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in
parte;=====

5. L'Amministrazione potrà altresì risolvere il Contratto di
Fornitura ogni qualvolta il Fornitore venga meno agli obblighi
previsti nel progetto di assorbimento del personale soggetto
all'applicazione della clausola sociale, presentato all'atto

di affidamento della Ordinativo di Fornitura. In tale ipotesi

la Centrale regionale di Committenza si riserva di valutare la

gravità della predetta violazione ai fini dell'eventuale

risoluzione della Convenzione. In caso di mancata

presentazione del progetto di assorbimento per tre volte la

Centrale regionale di Committenza si riserva di valutare

l'eventuale risoluzione della Convenzione.=====

6. La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad

avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.

1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa

con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula

e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei

delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319

quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice

penale.=====

7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione

dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in

cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In

tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere

ogni attività necessaria per assicurare la continuità del

servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

8. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o

del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di

committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere

la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo

della stessa o per la parte percentualmente proporzionale

all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.====

9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata

una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al

Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto

della Amministrazione contraente e/o della Centrale regionale

di committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.=====

10. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra

possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di

fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza

e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva

competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo

di fornitura.=====

11. Ferme le ipotesi di risoluzione previste nei commi

precedenti, qualora la Determinazione di aggiudicazione del

4.12.2020 n. 464 (prot. n. 9235) venisse annullata dal Giudice

Amministrativo in qualsiasi grado del giudizio, la presente

Convenzione si intenderà risolta. In tal caso il Fornitore

avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché

correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e

le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di

natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo

e/o rimborso delle spese.=====

=====Articolo 22=====

=====RECESSO=====

1. La Centrale di Committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.=====

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:=====

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;=====

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;=====

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione

o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.=====

3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.=====

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:=====

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;=====

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati

dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso

la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;=====

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione

o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il

Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con

sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste

dalla normativa antimafia.=====

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve

cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che

tale cessazione non comporti danno alcuno per le

Amministrazioni Contraenti.=====

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il

Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,

purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il

corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale

pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in

deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

=====Articolo 23=====

===DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA=====

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per

infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o

di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.=====

2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di

cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di
Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione
della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo
l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.=====

3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza
assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e,
purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla
cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la
rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Centrale
regionale di committenza che delle Amministrazioni contraenti,
a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla
copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale
pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni
inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art.
1893 Codice Civile.=====

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed
efficacia della polizza assicurativa di cui al presente
articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni
contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado
di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di
cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di
fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione
della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo
l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.=====

=====Articolo 24=====

=====SUBAPPALTO=====

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di ricorrere al subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto).=====

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, la Centrale di Committenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.=====

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.=====

4. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale di Committenza. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale di Committenza medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di

mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel

termine previsto, la Centrale di Committenza non autorizzerà

il subappalto.=====

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati

documenti nel termine previsto, la Centrale di Committenza

procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della

suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine

essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non

verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione

sospende il termine per la definizione del procedimento di

autorizzazione del subappalto.=====

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della

Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore

alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.=====

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli

obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e

solo responsabile, nei confronti della Centrale di Committenza

e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva

competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per

la parte subappaltata.=====

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la

Centrale di Committenza e/o le Amministrazioni Contraenti da

qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al

subappaltatore o ai suoi ausiliari.=====

9. Ai sensi dell'art 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il

Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.=====

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.=====

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Centrale regionale di committenza potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.==

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta).=====

=====Articolo 25=====

=====DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI=====

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.=====

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art.

106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.=====

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione. =====

=====Articolo 26=====

=====RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO=====

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig.Gavino Satta il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale di Committenza, nonché di ciascuna Amministrazione.=====

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono:=====

numero telefonico 3477533686=====

indirizzo e-mail:=====

gavino.satta@coopservice.it; =====

sassari.coopservice@legalmail.it;=====

amministrazione.ss@coopservice.it;=====

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale di committenza regionale nonché a ciascuna Amministrazione contraente.=====

=====Articolo 27=====

=====TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO=====

1. L'aggiudicatario dovrà erogare i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del Regolamento UE n. 2016/679.=====

2. I dati forniti dall'aggiudicatario vengono trattati dall'Amministrazione regionale ai fini della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto.=====

3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE n. 2016/679.=====

4. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e sarà all'uopo nominato. Le indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione all'incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal rispettivo Titolare del Trattamento in sede di nomina.=====

L'aggiudicatario dovrà, pertanto, mettere in atto le misure

tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il

trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e

garantisca la tutela dei diritti degli interessati.=====

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale,

titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna,

nella persona del Presidente.=====

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO - Data

Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è

l' "Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il

sistema Regione", nella persona del suo Coordinatore. Sede:

Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail:

rpd@regione.sardegna.it - pec: rpd@pec.regione.sardegna.it=====

=====Articolo 28=====

=====ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI=====

1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità

elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32,

comma 14 del d.lgs. 50/2016.=====

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche

tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed

agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte

bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle

che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.===

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi

sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di

operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.=====

=====Articolo 29=====

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE

COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art 88 comma 4 ter del DL. n° 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, la Centrale di Committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

=====Articolo 30=====

=====FORO COMPETENTE=====

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale di Committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.=====

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il

Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è

determinata in base alla normativa vigente.=====

-----Articolo 31-----

=====CLAUSOLA FINALE=====

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della

volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena

conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato

il contenuto, che dichiarano quindi di approvare

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,

comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver

luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto;

inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle

clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di

Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi

atti nel loro complesso.=====

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di

adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di

Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni

Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti

loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di

far valere nei limiti della prescrizione.=====

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini

generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non

viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi

attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di
Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con
essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti
le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli
Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà
derogatoria delle parti manifestata per iscritto.=====